

rimedio straordinario che io spero debba scomparire col tempo, perchè mi lusingo debba cessare il male stesso che lo rese necessario, ma che accetto finchè durano queste condizioni anormali, a patto però che conservi il suo carattere eccezionale, perchè a niun modo la logica e la coscienza mi consentono di approvare che sia introdotto nel Codice penale come principio normale di legislazione.

La Toscana ha essa pure questo rimedio. Ne possono fare fede i colleghi che ci mandò quella nobile e gentile provincia, e ne abbondano gli esempi nella storia della Toscana. Citerò fra i molti un solo, che ora mi ricorre al pensiero in questa improvvisa discussione, alla quale io non mi attendeva punto.

Citerò l'esempio di monsignor Piccolomini, vescovo di Pienza, il quale, nel 1764, se non erro, veniva portato ai confini, e gli si sequestrava il temporale per attentato contro l'ordine pubblico.

La Toscana ha dunque, come noi abbiamo, come la Francia ha, come tutti gli Stati cattolici hanno, i rimedi straordinari che talvolta possono occorrere a mali straordinari.

Colla clausola dell'articolo 268, contro la quale io protesto, noi invece convertiamo in principio assoluto di diritto ciò che non debb'essere che uno spediente di utilità; noi alteriamo profondamente i rapporti fra le due potestà; noi spingiamo lo Stato fuori della sua giusta e naturale sfera di azione; noi commettiamo quella stessa usurpazione che a buon diritto rimproveriamo alla Chiesa.

A questo modo lo Stato giudicherà intorno alla concessione e al diniego de' sacramenti, intorno alla celebrazione dei riti sacri; poichè, o signori, chiamiamo le cose col loro nome, *questo indebito rifiuto dei propri uffizi*, che altro vorrà dire, se non appunto che, se un vescovo sospende a *divinis* un sacerdote, se un prete nega l'assoluzione, se un parroco ricusa il viatico, se un monsignore od un arciprete non canta il *Te Deum*, l'autorità civile interverrà, e si faranno processi, e si applicheranno pene! È giusto, è ragionevole che in un argomento di natura esclusivamente spirituale, lo Stato s'ingerisca e sia punito un sacerdote che avrà fatto ciò che, a torto od a ragione, avrà creduto suo debito di coscienza nell'esercizio del suo ministero? Le avete calcolate le conseguenze di questo sistema? (*Rumori di conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

Alcuni membri di questa Camera si sono lagnati che le nostre discussioni sono talvolta stampate con errori. La stenografia non ne ha tutto il torto, perchè molte volte, per causa del bisbiglio, è nell'impossibilità di raccogliere le parole degli oratori. Quindi io prego i deputati a voler astenersi da queste conversazioni, se no, si rinnoveranno gl'inconvenienti che ho accennati. (*Segni di assenso*)

BOGGIO. Duolmi che, non essendo la mia parola all'altezza dell'argomento, non basti a trasfondere nella maggioranza de' miei colleghi la convinzione profonda e sicura che è in me; però, nell'imprendere a favellare su questo argomento, io ben prevedeva che esso non m'avrebbe acquistato popolarità o favore dentro o fuori questo recinto; ma, o signori, io ho la persuasione di adempiere un dovere mentre esercito un diritto, perciò svolgerò tutto intiero il mio concetto, senza ambagi e senza restrizione.

Dico adunque che noi, mettendoci per questa via d'ingenerenze indebite, ci rendiamo colpevoli di quello stesso errore (che talvolta assume finanche il carattere di colpa) che siamo soliti rimproverare, e con giustizia, a quel ceto contro il quale principalmente è diretto l'articolo 268 del Codice penale.

Noi vogliamo punire, e ne abbiamo ragione, le usurpazioni della Chiesa sullo Stato, l'abuso dei mezzi spirituali e del sa-

cro ministero a danno della società civile, e sta bene. Ma perchè, alla nostra volta, usurperemo le ragioni della Chiesa, abuseremo la forza materiale contro le ragioni dello spirituale?

Io detesto i preti politicastri; ma del pari detesto, e forse più, i Governi teologastri. Contro i primi bastano a difendermi la ragione e il buon senso; contro i secondi non veggio rimedio possibile.

Inoltre questa clausola di legge, nella mia convinzione, è un vero regresso.

Dal giorno in cui, dodici anni fa, lo Statuto venne promulgato, fu unanime, può dirsi, nelle antiche provincie, fra gli uomini di parte liberale, la convinzione che esso iniziava l'era della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa.

I retri protestarono e protestano tuttavia contro questa tendenza: Governo e popoli non s'inquietarono di questa resistenza, e più d'un passo dopo il 1848 abbiamo fatto in quella via.

Tutto ciò che tende invece a far rivivere la confusione delle due potestà, è contrario allo spirito dello Statuto, alle aspirazioni della parte liberale, è un vero regresso.

E la clausola di legge, contro la quale io protesto, rinnova appunto l'antica confusione, intromettendo lo Stato nelle cose meramente spirituali.

Ripeto che non intendo rimanga disarmata la società civile contro i suoi oppressori, ma ridicolo altresì che abbiamo e per le antiche e per le nuove provincie mezzi più che sufficienti di tener in freno anche coloro che abusino il santo nome di religione.

Per queste considerazioni, nell'interesse del diritto comune e della libertà, della libertà che io credo debba splendere tanto per lo Stato come per la Chiesa; convinto che abbiamo i mezzi di condurre l'opera nostra riformatrice e rinnovatrice a felice compimento anche senza ricorrere a spedienti illogici, ingiusti, impolitici; persuaso che contro la lealtà e la fermezza del Principe nostro, il senno e la perseveranza dei popoli, nulla potranno le cieche e stolte resistenze, che a pretesto di religione si tentano; ma persuaso al tempo stesso che noi, entrando in questa via, lo ripeto, invece di andar avanti torniamo indietro, io respingo la clausola dell'art. 268, relativa al rifiuto degli uffici sacri.

E questa mia conclusione la concreto in una proposta che formulerò, non perchè io spero di vederla accolta dalla maggioranza, ma col convincimento di adempiere ad un dovere, e coll'intendimento di fare, se non altro, una riserva in favore del principio di separazione in cui ho una fede assoluta.

Io chieggo che dall'articolo 268 del Codice penale, che sta per essere applicato alla Toscana, si tolgano le parole: *indebito rifiuto de' propri uffizi che turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie*.

PRESIDENTE. La parola è al signor Panattoni.

PANATTONI, relatore. Finchè gli onorevoli deputati Audinot e Giorgini dichiaravano i loro principii e facevano riserve intorno alla legge importantissima di cui è oggi questione, era debito nostro il tacere innanzi alla libertà delle opinioni ed alla non meno preziosa libertà delle coscienze.

L'onorevole ministro, fedele al principio della legge e guidato dai sentimenti che guidar debbono ogni ben condotto Governo, dava agli onorevoli deputati tali spiegazioni da farli tranquilli che la legislazione del nuovo regno italiano non porrà mai vincoli alla religione, nè confini alla libertà delle coscienze.

Ma ora l'egregio deputato Boggio solleva una questione la quale ci trarrebbe ai tempi del 1834, allorchè venne grave-